



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

*Azienda Ospedaliera di Perugia*

Direzione Generale e Sede Amministrativa: Piazzale g. Menghini 8/9 – 06129 PERUGIA

Sede Legale: Ospedale S.Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA

Part. IVA 02101050546 – tel.: 075/5783531

## SCHEMA DI CONTRATTO

### SCRITTURA PRIVATA N. \_\_\_\_\_

➤ **CONTRATTO PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 76**

**COMMA 1, LETTERA E) DEL D. LGS N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO**

**DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA, CHIAVI IN**

**MANO, LAVORI COMPRESI DI N. 1 SISTEMA DI TOMOTERAPIA**

**ELICOIDALE RADIXACT X9® E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE**

**ALLA S.C. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DELL'AZIENDA**

**OSPEDALIERA DI PERUGIA. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE**

**D'ASTA € 5.382.060,94 (compresi gli oneri non soggetti a ribasso).**

### TRA

Azienda Ospedaliera di Perugia "S. Maria della Misericordia", con sede legale in Perugia, località S. Andrea delle Fratte (06129) Piazzale Giorgio Menghini 8/9 C.F. 02101050546 (di seguito nominata, per brevità, anche Azienda o Azienda Sanitaria), in persona del **Dott.** \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, in forza dei poteri conferitegli con D.G.R. N. 690 del 07/07/2022 e con DPGR n. 30 del 08/07/2022

### E

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (cap \_\_\_\_\_) P. IVA e CF \_\_\_\_\_ in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_ di seguito nominata, per brevità, anche Ditta e/o "Fornitore");

### PREMESSO:

con Determinazione del Direttore Generale del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, , è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, secondo comma, lettera b) per la fornitura con posa in opera, chiavi in mano, di n. 1 apparecchiatura per tomoterapia e servizi connessi destinata al fabbisogno dell'Azienda Ospedaliera di Perugia

➤ Che con Determinazione del Direttore Generale del \_\_\_\_\_ si è provveduto ad aggiudicare la fornitura, con installazione e posa in opera, chiavi in mano, lavori compresi di n. 1 sistema di tomoterapia elicoidale Radixact x9® e servizi connessi da destinare alla S.C. Radioterapia Oncologica dell'Azienda Ospedaliera di Perugia. articolata in un unico lotto il cui valore complessivo ammonta ad Euro \_\_\_\_\_ (Iva esclusa e compresi gli oneri non soggetti a ribasso)

➤ Che con la suddetta Deliberazione non è stata/è stata autorizzata l'esecuzione della prestazione in via d'urgenza;

➤ Che con nota Prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Direzione Acquisti e Appalti dell'Azienda ha comunicato al Fornitore che con la suddetta Deliberazione è stata affidata la fornitura in oggetto;

➤ Che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato alla Direzione Affari Generali con nota Prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. n.36/2023 e smi (Codice dei Contratti Pubblici, di seguito "Codice");

➤ Che nessun impedimento sussiste per la stipula del presente contratto poiché è stata inserita la documentazione antimafia e sono decorsi 30 giorni dalla richiesta, sotto condizione risolutiva espressa in caso di diniego

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

#### **Articolo 1 – Valore delle premesse e degli atti richiamati**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i Documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, la documentazione progettuale, il capitolato tecnico e tutto il fascicolo di gara; i chiarimenti resi in fase di gara nonché l'offerta economica e l'offerta tecnica della Ditta, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto, delibere comprese, e si intendono confermati e ratificati nel presente contratto. I predetti documenti, dei quali non viene data lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, sono depositati agli atti, presso gli uffici della SC Direzione Acquisti e Appalti e nella piattaforma di e-procurement NET4MARKET

Ai fini della validità del presente atto sono allegati al presente anche le certificazioni richieste nella documentazione progettuale, di cui si dà atto/non si dà atto che l'Azienda stipulante ha verificato la completezza e validità.

#### **Articolo 2- Oggetto del contratto**

Con il presente contratto questa Azienda intende affidare alla ditta appaltatrice, che accetta, l'appalto relativo alla fornitura, installazione, chiavi in mano, di un'apparecchiatura per tomoterapia presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia che prevede:

- La fornitura e l'installazione di un'apparecchiatura per tomoterapia presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia comprensivo di servizio di assistenza tecnica full risk per 12 mesi decorrenti dalla data di

	collaudo positivo e servizi connessi aventi le caratteristiche minime	
	indicate nella documentazione progettuale, di gara e nei suoi allegati e	
	nell'offerta presentata dalla ditta appaltatrice.	
	- L'esecuzione di tutti i lavori necessari all'installazione e messa in	
	funzione dell'apparecchiatura per tomoterapia così come dettagliati	
	nella documentazione progettuale, di gara e nei suoi allegati e	
	nell'offerta presentata dalla ditta appaltatrice	
	- L'esecuzione dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione	
	dell'intervento così come dettagliati nella documentazione progettuale,	
	di gara e nei suoi allegati e nell'offerta presentata dalla ditta	
	appaltatrice	
	<b>Art. 2 – TERMINI TEMPORALI</b>	
	I termini indicati nei documenti di gara, sia per la SA che per la ditta	
	aggiudicataria, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono	
	verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio	
	i termini stessi.	
	I termini scadono con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.	
	Se il termine scade in un giorno festivo, o comunque non lavorativo, è	
	prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, o comunque lavorativo.	
	Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario,	
	e cioè naturali e consecutivi. Ove i termini siano indicati in mesi, questi si	
	intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale sino alla	
	corrispondente data del mese finale. Se nel mese di scadenza manca tale	
	giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.	
	<b>Art. 3 - OGGETTO, MODALITA' DI ESECUZIONE, DURATA</b>	
	4	

## **IMPORTO DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI**

Costituiscono oggetto della presente fornitura tutte le attività previste nella documentazione di gara nonché nella offerta presentata in sede di negoziazione dall'aggiudicatario. Le modalità di esecuzione e gli oneri a carico dell'Appaltatore sono contenuti e disciplinati nella documentazione progettuale, di gara e nei suoi allegati e nell'offerta presentata dalla ditta appaltatrice.

L'Appaltatore dovrà attenersi alle specifiche modalità di esecuzione di cui al presente affidamento, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, che è da considerarsi parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'importo contrattuale, comprensivo di qualsiasi spesa, è pari a:

- € \_\_\_\_\_, \_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_), I.V.A. di  
legge esclusa per la fornitura

- € \_\_\_\_\_, \_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_), I.V.A. di  
legge esclusa per l'esecuzione di tutti i lavori necessari  
all'installazione

- € \_\_\_\_\_, \_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_), I.V.A. di  
legge esclusa per il servizio di progettazione

I prezzi offerti in gara dal Fornitore, così come dallo stesso indicati nell'Offerta Economica rimangono vincolanti per tutta la durata del presente contratto. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Azienda Ospedaliera a titolo di remunerazione sono esclusivamente quelli indicati nell'Offerta Economica.

L'offerta è stata determinata a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fissa ed invariabile per tutto il periodo di efficacia dell'appalto, fatto salvo quanto

	disposto dal D.Lgs 36/2023.	
	Ai sensi dell'art.60 del Codice qualora nel corso di esecuzione del contratto,	
	al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una	
	variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al	
	cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella	
	misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da	
	eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verrà considerato	
	l'articolo 60, comma 3, lett. B), del Codice dei contratti.	
	La fornitura di dovrà avvenire secondo i tempi previsti dalla documentazione	
	progettuale.	
	<b>Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE</b>	
	<b>OGGETTO DELL'ATTREZZATURA</b>	
	Si rinvia alla documentazione di gara.	
	<b>Art. 5 – OPZIONE CONTRATTUALE (EVENTUALE)</b>	
	Non sono previste opzioni contrattuali.	
	<b>Art. 6 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA</b>	
	Per le modalità organizzative di consegna, installazione, collaudo e	
	formazione al personale utilizzatore si fa espresso rinvio alle prescrizioni del	
	Capitolato salvo termine inferiore offerto dall'impresa aggiudicataria.	
	Si specifica che i termini ivi previsti decorrono anche durante eventuali	
	festività.	
	Il luogo di consegna è indicato nel capitolato e/o nell'ordine.	
	L'impresa aggiudicataria dovrà preventivamente concordare la spedizione e la	
	consegna delle TS aggiudicate nella proposta di cronoprogramma con il	
	personale della SC Bioingegneria.	
	6	

	Parimenti in corso di installazione la SA avrà il diritto di pretendere la	
	sostituzione, anche integrale, di tutti quei materiali ed apparecchiature già in	
	opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti all’offerta	
	di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo	
	caso, l’aggiudicatario sarà obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni	
	opera necessaria per la sostituzione dei materiali e delle apparecchiature,	
	nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per	
	effettuare le predette sostituzioni. L’aggiudicatario sarà inoltre obbligato al	
	risarcimento degli eventuali danni. L’aggiudicatario dovrà allontanare dal	
	cantiere/magazzino/struttura i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla	
	comunicazione scritta, senza alcun onere per la SA.	
	Sarà obbligo dell’aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire	
	l’incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni	
	pubblici e privati.	
	Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle	
	caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella documentazione	
	tecnica (eventuale) e nell’offerta tecnica dell’Impresa aggiudicataria. In ogni	
	caso, l’Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di	
	sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate	
	successivamente alla stipula del contratto.	
	Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e	
	le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla	
	stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell’Impresa aggiudicataria,	
	intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e	
	7	

	l’Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a	
	qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda.	
	L’Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere	
	indenne l’Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale	
	inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.	
	<b>Per quanto non indicato nel presente contratto si rinvia integralmente</b>	
	<b>alla disciplina prevista dagli atti di gara e dalla normativa vigente.</b>	
	<b>Art. 7 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	Ai sensi di quanto previsto dall’art.114 del D.Lgs. n.36/2023, con il	
	provvedimento di aggiudicazione verrà nominato il DEC deputato alla	
	vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.	
	Il DEC provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi	
	individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto,	
	al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e	
	amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante	
	metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato II.14,	
	assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai	
	documenti contrattuali.	
	Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC sono disciplinate dall’art.	
	115 comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023.	
	<b>Art. 8 - VERIFICA DI CONFORMITA’ TECNICA</b>	
	Si rinvia a quanto disposto nel Capitolato tecnico ed alla disciplina di cui	
	all’art. 116 del D.Lgs. 36/2023.	
	<b>Art. 9 - CONTROLLI SULLE FORNITURE – DIFETTI ED</b>	
	<b>IMPERFEZIONI</b>	
	8	



	Questa Azienda provvederà ad effettuare le verifiche di conformità al fine di	
	accertare la regolare esecuzione del contratto tramite il D.E.C	
	L'appaltatore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano immuni	
	da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo La garanzia e'	
	applicabile su tutti i beni e servizi offerti per difetti di funzionamento ( art.	
	1490 c.c.) , per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è	
	destinata ( 1497 c.c.) , nonché' la garanzia per buon funzionamento.	
	In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza	
	ai requisiti contrattuali, o alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei	
	seguenti modi:	
	o restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue	
	spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro	
	nel minor tempo possibile e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla	
	richiesta di sostituzione	
	o restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza	
	chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento	
	di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il	
	risarcimento degli ulteriori danni.	
	Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per	
	negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o	
	trasferimento fino al magazzino.	
	Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in	
	mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del	
	fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte di questa Azienda per	
	ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.	
	9	

*L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.*

I beni oggetto della fornitura devono essere privi di difetti dovuti a progettazione, a errata esecuzione o installazione, a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dalla ditta aggiudicataria nella sua documentazione e campionatura.

In caso di contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio e/o istituto specializzato ufficialmente riconosciuto e/o personale specializzato di propria fiducia. Le spese inerenti le prove di verifica dei requisiti, qualunque sia l'esito delle stesse, saranno comunque a carico dell'aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria rimane responsabile per eventuali vizi che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro ed alla successiva sostituzione di tutto il materiale che non dovesse garantire la massima sicurezza nell'intervento.

#### **Art. 10 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA REFERENTI**

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri previsti ed espressamente indicati o implicitamente sottintesi nel capitolato necessari per

	fornire la prestazione oggetto dell'appalto.	
	La Ditta aggiudicataria dovrà assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'Azienda e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto d'appalto.	
	La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di garantire a questa Azienda il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di terzi.	
	La Ditta aggiudicataria assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore.	
	La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Azienda in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l'Azienda dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.	
	Sarà obbligo dell'impresa aggiudicataria adottare, nell'esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici o privati.	
	Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sull'impresa, che dovrà risponderne restandone completamente sollevata la SA. L'impresa è inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.	
	11	

	L'impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze	
	arrecheranno alle attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o	
	asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a proprie spese.	
	L'impresa è responsabile per gli eventuali danni causati da cattiva	
	manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione,	
	sostituzione ed aggiornamento tecnologico non solo per la completa	
	inaffidabilità delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione	
	nel tempo.	
	L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante il nominativo di un	
	Responsabile della Commessa, quale referente unico del contratto nei	
	confronti della Stazione appaltante, con ruolo di supervisione e	
	coordinamento dell'esecuzione del servizio.	
	Tale figura, affiancata da eventuali assistenti, è dotata di adeguate competenze	
	professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega	
	interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del	
	conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste	
	contrattualmente.	
	Al Responsabile della Commessa sono affidate le seguenti attività:	
	1. programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel	
	Contratto;	
	2. gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalla	
	Stazione appaltante;	
	3. supervisione del processo di fatturazione;	
	4. supervisione, raccolta e fornitura delle attività relative	
	all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e	

	reportistica nei confronti della Stazione appaltante.	
	In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della	
	Commessa, l'Appaltatore dovrà comunicare i nominativi e i contatti dei	
	sostituti.	
	Per la Stazione appaltante si identificano i seguenti referenti contrattuali:	
	- Responsabile Unico del Progetto: _____;	
	- Responsabile per la fase di Esecuzione: _____;	
	- Direttore dell'Esecuzione del Contratto: _____.	
	L'Appaltatore potrà comunicare con il DEC mezzo mail o telefono.	
	<b>ART. 11 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE PER DANNI DI</b>	
	<b>ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI</b>	
	L'aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la SA da qualsiasi	
	richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della	
	stessa per danni direttamente o indirettamente derivanti dalle prestazioni	
	oggetto di appalto. L'aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di	
	assicurazione che copra i danni.	
	L'aggiudicatario dichiara di essere titolare delle seguenti polizze assicurative	
	(inserire estremi polizze assicurative richieste)	
	L'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza oppure	
	del certificato di polizza entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso	
	di esecuzione d'urgenza entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa.	
	La copertura assicurativa dovrà prevedere:	
	<input type="checkbox"/> copertura assicurativa di R.C. verso terzi a garanzia degli eventuali danni	
	cagionati a terzi compresa morte, lesioni personali e danneggiamento,	
	nell'utilizzo delle attrezzature e accessori oggetto dell'appalto. Detta polizza	
	13	

	dovrà prevedere i seguenti specifici termini: massimale sezione RCT €	
	2.000.000,00 per sinistro per danni a persone e a cose,	
	<input type="checkbox"/> copertura assicurativa di R.C. prodotto garanzie assicurative per tutelare i	
	rischi derivanti da difetto del prodotto per il quale l'OE rivesta, in Italia o	
	all'estero, la qualifica di produttore.	
	<input type="checkbox"/> polizza RC professionale massimale € 1.000.000,00 per sinistro volta a	
	garantire l'aggiudicatario di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente	
	responsabile, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi,	
	incluso il committente in conseguenza di un atto illecito professionale	
	commesso nell'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto (a garanzia del	
	corretto processo di formazione).	
	Dette polizze di durata pari a quella del periodo di garanzia 12 mesi dovranno	
	prevedere le seguenti clausole specifiche: includere nel novero dei terzi	
	l'AOPG verso la quale la società assicuratrice non potrà eccepire riserve o	
	eccezioni ex artt. 1892 e 1893 cc . L'omesso o il ritardato pagamento delle	
	somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta	
	l'inefficacia della garanzia. Qualora l'aggiudicatario presenti una polizza di	
	durata inferiore a quella contrattuale è obbligato a trasmettere la	
	documentazione relativa alla nuova copertura assicurativa non oltre 30 gg	
	dalla data di scadenza della precedente in ogni caso dovrà essere assicurata	
	copertura senza soluzione di continuità.	
	<b>Art. 12 SCIOPERI O SOSPENSIONI DELLA FORNITURA</b>	
	Trattandosi di fornitura/servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si	
	rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di	
	assicurare la fornitura/servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal	
	14	

	contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello	
	aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.	
	<b>ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI</b>	
	I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte	
	le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione	
	dell'IVA.	
	La liquidazione delle fatture resta comunque subordinata al rispetto integrale	
	di tutte le condizioni contenute nei documenti di gara e nel contratto.	
	<b>Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il</b>	
	<b>formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.</b>	
	<b>Si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture dovranno</b>	
	<b>essere indirizzate sarà indicato nell'ordinativo.</b>	
	Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature	
	informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.	
	Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa	
	suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento delle	
	fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati	
	pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.	
	E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda,	
	interrompere le prestazioni previste.	
	La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge ed	
	essere conforme a quanto previsto nell'ordine d'acquisto, deve contenere le	
	seguenti indicazioni:	
	- il numero e data del contratto;	
	- il CIG;	

	Si precisa che, la prima fattura potrà essere emessa solamente in seguito ad	
	esito positivo delle verifiche di conformità e collaudo e degli accessori,	
	effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).	
	<b>Art. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	
	L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo competente	
	della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria	
	Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della	
	L.136/2010 e smi costituisce causa di risoluzione del contratto.	
	<b>Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO</b>	
	Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n° 36/2023, fatto salvo quanto	
	previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del citato Decreto, la cessione	
	del contratto è vietata a pena di nullità.	
	L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione	
	dell'appalto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a	
	risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione	
	definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.	
	<b>Art. 16 - SICUREZZA E RELATIVI COSTI</b>	
	La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e	
	sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e	
	integrazioni.	
	16	



	I rischi presenti nell’Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’Azienda. Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nonché nel documento appositamente redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione di questa SA per il presente appalto.	
	<b>Art. 17 - INADEMPIENZE E PENALI</b>	
	<b>RICONOSCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO</b>	
	Si applicano le disposizioni dell’art 126 del Codice e dell’art. 6 del Capitolato tecnico.	
	Per eventuali ulteriori fattispecie di inadempimento o ritardi non coperti dalla previsione del capitolato verranno applicate le seguenti penalità con le modalità seguenti.	
	Il RUP/RES – su indicazione del DEC - si riserva l’insindacabile facoltà di applicare per ogni singola inadempienza riscontrata agli obblighi contrattuali assunti, le seguenti penalità come segue:	
	<input type="checkbox"/> un minimo di €100,00 fino ad un massimo di € 2.000,00 (a seconda della gravità dell’inadempimento) per ogni singola inadempienza/violazione riscontrata degli obblighi contrattuali previsti nel presente contratto.	
	La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal DEC. Il ritardo e l’entità della penale sono computati in termini di giorni solari.	
	<b>L’importo massimo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale.</b>	
	17	

	In caso di superamento di tale importo massimo questa Azienda si riserva il	
	diritto di risolvere il contratto. Si rinvia alla documentazione di gara per i	
	tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza	
	tecnica.	
	É ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale	
	disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o	
	l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca	
	che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della	
	stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di	
	compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione della	
	penale decide la stazione appaltante su proposta del R.U.P., sentito il Direttore	
	dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità. La	
	stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione	
	delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'esecutore a	
	qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati ovvero, in difetto,	
	avvalersi della cauzione definitiva.	
	La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso	
	l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima	
	penale.	
	Relativamente alle penali per ritardo sui tempi di assistenza tecnica si rinvia al	
	capitolato tecnico per il servizio di manutenzione.	
	Le suddette penali non esimono l'Impresa da rispondere di eventuali danni e/o	
	dall'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.	
	Nel caso di minore spesa, nulla spetta all'Impresa inadempiente.	
	18	

	L'Impresa inadempiente non potrà sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.	
	L'aggiudicatario riconosce che, in aggiunta alle penali stabilite nel presente contratto, è tenuto a risarcire la S.A. di qualsiasi danno che superi l'importo delle suddette penali. L'aggiudicatario si impegna a corrispondere l'eventuale differenza entro 60 giorni dalla richiesta purchè supportata da adeguata documentazione (es. fatture di acquisto).	
	<b>Art. 18 - RISOLUZIONE E RECESSO</b>	
	Si applicano le disposizioni di cui all'art 122 del Codice.	
	L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:	
	<input type="checkbox"/> subappalto non autorizzato;	
	<input type="checkbox"/> cessione del contratto in violazione di quanto previsto dall'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n° 36/2023;	
	<input type="checkbox"/> cessione del contratto;	
	<input type="checkbox"/> in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;	
	<input type="checkbox"/> in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;	
	<input type="checkbox"/> violazione del patto di integrità;	
	<input type="checkbox"/> mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;	

	<input type="checkbox"/> l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave	
	inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste	
	nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto (es.	
	verifica di conformità con esito negativo, penali applicate in numero superiore	
	a n.3; penali applicate per un importo complessivo superiore al 10%	
	dell'importo contrattuale; ecc).	
	L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453	
	c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso	
	inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:	
	<input type="checkbox"/> la ditta consegna prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed	
	aggiudicati;	
	<input type="checkbox"/> la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al	
	fornitore medesimo;	
	<input type="checkbox"/> la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la	
	documentazione a corredo della fornitura;	
	<input type="checkbox"/> la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.	
	La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall'art. 122	
	del D.Lgs. 36/2023.	
	In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo	
	di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno	
	escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.	
	Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.	
	La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore	
	Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria.	
	L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.	
	20	

	In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà ai sensi di quanto	
	previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.	
	L'eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili	
	e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la	
	risoluzione.	
	<b>RECESSO</b>	
	Si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. n.36/2023.	
	Questa AOPG ha diritto di recesso unilaterale ed anticipato in qualunque	
	epoca e nei seguenti casi:	
	<input type="checkbox"/> qualora nel corso dell'appalto la Consip S.p.A. attivi una convenzione,	
	oppure un accordo quadro, oppure altro strumento di acquisto, avente analogo	
	oggetto del presente appalto a condizioni economiche più favorevoli;	
	<input type="checkbox"/> qualora siano attivate procedure di gara ed i relativi contratti per prodotti	
	compresi nell'appalto da parte del Soggetto Aggregatore della Regione	
	Umbria;	
	<input type="checkbox"/> qualora per motivi sopravvenuti ed imprevedibili venissero variate le	
	procedure medico- chirurgiche sulla base delle quali sono stati previsti i	
	relativi fabbisogni;	
	<input type="checkbox"/> per sopravvenute modifiche normative che abbiano come conseguenza la	
	modifica delle modalità di esecuzione della fornitura;	
	<input type="checkbox"/> qualora, nel corso della validità del contratto, l'ANAC pubblici prezzi di	
	riferimento inferiori a quelli di aggiudicazione;	
	<input type="checkbox"/> qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal	
	mercato	
	<input type="checkbox"/> in caso di eventuale ridotta o mancata assegnazione di budget per gli anni	
	21	

	futuri da parte della Regione.	
	In tale ipotesi, trattandosi di recesso per giusta causa, l'appaltatore ha diritto	
	al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i	
	corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi	
	pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso	
	delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.	
	L'AOPG si riserva comunque la facoltà di recedere, in qualsiasi tempo, dal	
	presente contratto, previa formale comunicazione alla ditta aggiudicataria con	
	preavviso non inferiore a 15 giorni, e fermo restando il pagamento delle	
	prestazioni già eseguite, nel caso in cui all'esito di apposita istruttoria tecnica,	
	risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura	
	aderendo ai contratti stipulati dal soggetto aggregatore aderendo ai contratti	
	stipulati dal soggetto aggregatore. Non si procederà al recesso ove la ditta	
	aggiudicataria acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearla	
	con le condizioni previste dai contratti stipulati dal soggetto aggregatore.	
	<b>Art. 19 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E RESPONSABILE</b>	
	<b>DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO</b>	
	<b>EUROPEO 2016/679 (GDPR)</b>	
	Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e	
	ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, i dati personali conferiti	
	nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi - o comunque	
	raccolti dalla Stazione Appaltante a tale scopo - saranno trattati da	
	quest'ultima anche con strumenti informatici unicamente per l'espletamento	
	della predetta procedura, nonché per lo svolgimento di tutte le attività ad essa	
	correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati è improntato – in ogni caso – ai	
	22	

	principi di correttezza, liceità, trasparenza e avviene mediante l'adozione di	
	adeguate misure tecniche e organizzative; ciò conformemente a quanto	
	esplicitato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali di fornitori di	
	beni e servizi – <i>ex art. 13 del GDPR</i> - pubblicata sul sito internet	
	www.ospedale.perugia.it., di cui la ditta aggiudicataria dichiara di aver preso	
	visione.	
	Analogamente, il trattamento dei dati di cui alla presente procedura da parte	
	della ditta aggiudicataria deve essere conforme alla richiamata normativa	
	europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.	
	Entrambe le parti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito della	
	presente procedura sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi	
	reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di	
	compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati	
	stessi negli archivi elettronici e cartacei.	
	La ditta aggiudicataria riconosce ed accetta che, qualora la tipologia della	
	fornitura e/o del servizio oggetto del contratto di cui alla presente procedura	
	comporti il trattamento di dati personali per conto della Stazione Appaltante	
	(Titolare), la stessa sarà designata e istruita quale “Responsabile del	
	trattamento” <i>ex art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)</i> mediante	
	sottoscrizione di apposito atto di nomina.	
	La ditta aggiudicataria, nell'impegnarsi a rispettare i principi e le disposizioni	
	previste dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 e	
	ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, ha l'obbligo di mantenere	
	riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, di non divulgarli	
	in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne utilizzo per scopi diversi da	

quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

## **ARTICOLO 20 – STIPULA CONTRATTO**

Considerata l'urgenza e l'essenzialità dell'oggetto del contratto, l'Azienda non ha/ha disposto, l'anticipata esecuzione del contratto prima della stipula del medesimo, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto il differimento dell'esecuzione della fornitura potrebbe arrecare un grave danno all'interesse pubblico.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, registrazioni, etc.), nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta.

## **ARTICOLO 21 – CAUZIONE**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il Fornitore \_\_\_\_\_ presta garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_.

La garanzia suddetta è conservata agli atti dell'Ufficio.

Ogni garanzia opera nei confronti dell'Azienda a far data dalla sottoscrizione del contratto. L'Azienda Sanitaria può procedere direttamente con l'escussione della garanzia definitiva nel limite del 3% dell'importo del contratto.

Se l'ammontare della garanzia prestata si riduce per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore è tenuto a reintegrare l'importo entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 103, co. 5, del d.lgs. 50/2016. Di ciascuno svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione al RUP, ai fini del monitoraggio della garanzia stessa.



**ARTICOLO 22 -DOMICILIO DEL FORNITORE E**

**COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese dal/all'indirizzo PEC: (pec aziendale) al/dall'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali variazioni dell'indirizzo PEC/posta elettronica ovvero la temporanea inutilizzabilità di tali strumenti di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Azienda. In caso contrario, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

**ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno di competenza del Foro di Perugia. E' escluso il ricorso all'arbitrato salvo quanto previsto nell'art. 215 del Codice dei Contratti Pubblici.

**ARTICOLO 24 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE,**

**TRATTAMENTO FISCALE**

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda per legge.

**ARTICOLO 25- RISERVATEZZA**

Il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare che ogni informazione, indipendentemente dal formato o dal supporto, inerente al rapporto in oggetto e la documentazione allegata, come pure qualsiasi altra informazione dell'Azienda di cui venisse a conoscenza nello svolgimento del rapporto in oggetto, devono essere considerate riservate, salvo diversa espressa contraria dichiarazione dell'Azienda stessa; le informazioni riservate, senza la preventiva espressa autorizzazione dell'Azienda, non possono essere diffuse o comunicate a terzi e devono essere utilizzate solo ed esclusivamente ai fini dell'adempimento del rapporto in oggetto e al cessare dello stesso tali informazioni riservate, salvo diverso espresso obbligo di legge, devono essere distrutte o restituite alla Azienda.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Fornitore dichiara inoltre di accettare espressamente che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra costituisca grave inadempienza contrattuale per effetto della quale l'Azienda può risolvere il rapporto in oggetto ai sensi dell'art. 1456 c.c. fatto salvo il diritto di eventuali danni subiti o subendi.

#### **ARTICOLO 26- ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse e la documentazione citata che si intende come materialmente allegata.

#### **ARTICOLO 27- NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 36/2023 ed alle vigenti norme in

materia di pubbliche forniture di beni e servizi ed al codice civile. Per
accettazione espressa, ai sensi dell'art. 1341 del c.c., delle clausole contenute
nel Capitolato di gara (tecnico e d'oneri) al quale si rimanda integralmente; si
fa altresì riferimento alla Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Perugia n. _____ del _____; nonché ai restanti atti depositati
presso la Direzione Acquisti e Appalti ed alla Direzione affari Generali
dell'Azienda, nonché alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in
materia e quelle già precedentemente richiamate.

## Fatto, letto, confermato e sottoscritto:

**Azienda Ospedaliera di Perugia**Il **Direttore Generale**

## L'aggiudicatario

(contratto firmato digitalmente, unitamente agli allegati ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 Le Parti, previa lettura del presente contratto, dichiarano espressamente di accettare ed approvare specificatamente **l'intero contenuto** del presente contratto, **le sue premesse e tutti gli allegati** che ne fanno parte integrante e sostanziale.

**Azienda Ospedaliera di Perugia**

**Il Direttore Generale**

## L'aggiudicatario